

SENTENZA DELLA CORTE

15 gennaio 1986 \*

Nella causa 121/84,

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Giuliano Marenco, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Manfred Beschel, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

**Repubblica italiana**, rappresentata dal sig. Luigi Ferraro Bravo, capo del servizio contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello stato Oscar Fiumara, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia,

convenuta,

causa avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che la Repubblica italiana, imponendo restrizioni al transito su strada, attraverso il territorio italiano, di animali vivi originari di uno Stato membro e destinati ad un altro Stato membro o ad un paese terzo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, f.f. di presidente, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn  
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 ottobre 1985,

ha pronunciato la seguente

\* Lingua processuale: l'italiano.

## SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

**In diritto**

- 1 Con atto depositato in cancelleria l'8 maggio 1984, la Commissione delle Comunità europee ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, imponendo restrizioni al transito su strada, attraverso il territorio italiano, di animali vivi originari di uno Stato membro e destinati ad un altro Stato membro o ad un paese terzo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. da 30 a 34 del trattato CEE, nonché dell'art. 20, n. 2, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 1), e delle corrispondenti disposizioni di altre organizzazioni comuni di mercato relative ad animali vivi.
- 2 Il ricorso in esame trae origine da un reclamo rivolto alla Commissione, nel 1981, dal governo belga. Secondo la Commissione, detto governo fa valere che le autorità italiane impongono lo scarico dagli autocarri e il trasbordo su vagoni ferroviari quando si tratta di animali vivi che transitano attraverso il territorio italiano in quanto destinati ad un altro Stato membro o ad uno Stato terzo, mentre le stesse autorità non si oppongono al trasporto su strada di animali vivi destinati al mercato interno.
- 3 Rispondendo alla lettera con la quale veniva invitato a presentare le proprie osservazioni in merito a tale comportamento discriminatorio, il governo italiano sosteneva, da un lato, che non poteva esservi alcuna discriminazione a danno degli operatori belgi, data la mancanza di concorrenti esportazioni italiane destinate alla Grecia, e, dall'altro, che il trasporto per ferrovia consentiva di sfruttare utilmente gli impianti predisposti dalle ferrovie dello Stato.
- 4 Il 16 marzo 1980, ritenendo di non poter modificare il proprio punto di vista a seguito delle suddette osservazioni, la Commissione emetteva un parere motivato nel quale faceva carico alla Repubblica italiana di vietare il transito di autocarri

che trasportano animali vivi originari di uno Stato membro e destinati ad un paese terzo o ad un altro Stato membro. Essa impartiva alla Repubblica italiana un termine di due mesi per conformarsi a tale parere.

- 5 Nella risposta al suddetto parere motivato il governo italiano spiegava che la preoccupazione dei servizi veterinari italiani era semplicemente quella di programmare i trasporti stradali in funzione della ricettività delle infrastrutture esistenti ai diversi valichi di confine. Per contro, a suo dire, il trasporto ferroviario non era sistematicamente preferito al trasporto stradale, né il commercio di animali destinati al mercato italiano era favorito rispetto a quello di animali destinati ad altri mercati. Il governo italiano informava inoltre la Commissione del fatto che, a seguito di riunioni fra le autorità veterinarie belghe ed i servizi italiani, erano state concesse autorizzazioni per il transito di un certo numero di animali trasportati a mezzo autocarri, in base alla prova che detti animali non sarebbero stati respinti dallo Stato di destinazione e rispondevano alle norme sanitarie comunitarie.
  
- 6 Poiché con lettera dell'agosto 1983 il governo belga le comunicava di non essere soddisfatto — in ragione di limitazioni stagionali imposte al transito di autocarri e di sistematici controlli sanitari alla frontiera — del risultato delle suddette riunioni, la Commissione proponeva il ricorso ora in esame.
  
- 7 Nella replica, e in udienza, la Commissione ha fatto valere il carattere generale delle conclusioni formulate nel ricorso relativamente alle restrizioni del transito a mezzo autocarri, per mettere in dubbio la legittimità della richiesta di certificati di accettazione degli animali, nonché del regime stesso di autorizzazione quale risulta dall'art. 61 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320 (GURI 142 del 24.6.1954), secondo cui « il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non esistano speciali convenzioni veterinarie, è consentito dall'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, su richiesta delle competenti autorità del paese di destinazione, con l'osservanza di norme da stabilirsi di volta in volta ( ... ) ».

- 8 Si deve ricordare anzitutto che in nessun caso l'oggetto della controversia, quale risulta definito dal parere motivato, può essere ampliato.
- 9 Nella fattispecie, l'unico comportamento criticato nel parere motivato è il divieto di transito per gli autocarri che trasportano animali vivi originari di uno Stato membro e destinati ad un paese terzo o ad un altro Stato membro, divieto implicante lo scarico degli autocarri e il trasbordo degli animali su vagoni ferroviari. Nell'ambito della presente causa non possono quindi esser prese in considerazione né la censura riguardante il regime stesso di previa autorizzazione per il transito di animali vivi, né quella relativa alla prassi consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione di transito al fatto che il trasportatore sia in possesso di un certificato di accettazione.
- 10 Quanto alla prassi che imporrebbe il trasbordo, si deve sottolineare che, secondo l'art. 169, 2° comma, del trattato CEE, la Corte di giustizia può essere adita soltanto qualora lo Stato in causa non si conformi al parere motivato nel termine fissato dalla Commissione.
- 11 Nella fattispecie, il governo italiano sembra ammettere che l'obbligo di trasbordo esistesse quando l'infrastruttura degli autoporti non consentiva controlli sanitari efficaci, ma nel rispondere al parere motivato esso ha sottolineato che tale obbligo non viene comunque più imposto dall'amministrazione italiana. A riprova, esso ha addotto le autorizzazioni di transito che sono state rilasciate, prima che venisse emesso il parere motivato, a trasportatori stradali, autorizzazioni il cui elenco è stato versato agli atti.
- 12 Poiché è controverso che il comportamento criticato sia perdurato dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, spettava alla Commissione fornirne la prova.
- 13 Si deve constatare che la Commissione non ha adempiuto tale obbligo. Il reclamo col quale il governo belga le ha comunicato le lagnanze degli operatori belgi risale, a detta della Commissione, al 1981. D'altro canto, la lettera dell'agosto 1983 nella

quale il governo belga dichiara di ritenere insufficienti i risultati dei contatti con le autorità italiane non fa menzione di un obbligo di trasbordo.

4 Stando così le cose, il ricorso dev'essere respinto.

#### Sulle spese

5 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente, le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

#### LA CORTE

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Le spese sono poste a carico della Commissione.

Everling

Bahlmann

Joliet

Bosco

Koopmans

Galmot

Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 gennaio 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente f.f.

U. Everling  
presidente di sezione